

6
4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE
PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI BRINDISI-QUAR
TIERE S. ELIA - (Programma d'intervento n. 1312-Lotto
A/2.-----

- Importo al netto di ribasso.....⁴£. 532.868.081
- Impresa Luigi SARDELLA & Figli - S.R.L.-FASANO
- Repertorio n. 5570

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantadue, addì otto
del mese agosto in Brindisi e nella Sede dell'Isti
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi - Via G.B. Casimiro n.27.

Innanzitutto me Dott.Ing.Giovanni ROMA Direttore
Generale f.f. dell'Istituto predetto, autorizzato
con delibera n.1914 in data 26/2/1971 del Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei
contratti relativi alle costruzioni nell'interesse
dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt.151 e 153
del T.U. approvato con R.D.28/4/1938, n.1855, e modificato
matì in vigore dall'art.8 della Legge 2/5/1949 n.402
si sono costituiti

9 AGO. 1972

Registrato a Brindisi li

al N. 1749 Mod. 1 Vol.

Esse lire Ventaduecento e quattro
Il Carbone
f.to Leggibile



ENTE
Dott. Ing. Giovanni Roma

1°)-Il Dott. Raffaele FISCHETTO nato il 7/9/922 a Brindisi ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°)-Il Sig. Sardella FRANCESCO, nato a Fasano il 24 febbraio 939, ivi domiciliato alla via Mignozzi, 14 quale Amministratore Unico della Società a responsabilità limitata Luigi SARDELLA & Figli con sede in Fasano alla via Madonna della Stella n. 2, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione dell'innanzi citata Società a r.l. con verbale del 1/8/1972, che al presente atto si allega in copia notarile sotto la lettera A.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale-Funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

SI PREMETTE:

A)-CHE la GESCAL, con nota Stato.Prat.n.BR/1/Int. urg/G Prot.II/2/2 n.3827/70 del 3/6/970, ha comunicato che il Comitato Centrale con delibera n.1548 del 17/2/1970, su indicazione del Comitato Provinciale, ha disposto di stanziare, per interventi

urgenti, la somma di milioni 3000 per la realizzazione nel Comune di Brindisi di alloggi da destinare alla generalità dei lavoratori (art.15/1 della Legge 14/2/1963 n.60); mentre il Consiglio di Amministrazione di detta gestione, nella seduta n.381 del 24/4/1970, in applicazione di quanto stabilito dall'art.23/4 della Legge 14/2/1963 n.60 e dell'art. 31/1 del Regolamento di attuazione, ha deliberato il conferimento dell'incarico di Stazione Appaltante, per le costruzioni in argomento e per l'importo di milioni 3000;

B)-CHE la GESCAL, con nota prot.II/2 n.15779/70 del 23/12/1970, ha comunicato di avere approvato il programma d'intervento n.1312 per costruzioni in Brindisi;

C)-CHE all'estito il progetto, relativo alla costruzione di CINQUE PALAZZINE, con 9 elementi di scale composte di n.82 alloggi con 526 vani in Brindisi, a cura di un gruppo di progettazione, questo veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la gestione speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n.319 del 21/1/1972 per un ammontare complessivo di L. 611.862.800.00 di cui L. 584.139.792 a base d'asta; autorizzando altresì l'appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le dis-



INIZIATIONARIO COCANTE
(Det. Ing. Giovanni Roma)

posizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero dei LL.BB.;

D)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto della su citata costruzione e fissato l'esperimento al giorno 8/6/1972 ad ore undici, si inviava invito a partecipazione a n.35 Imprese e Cooperative edilizie, come da raccomandata in data 19 maggio 1972, n. 4126, che viene allegata al presente contratto sotto la lettera B, stabilendosi al 7 giugno 1972 ad ore dodici la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;;

E)-CHE esperita la detta licitazione privata in data 8/6/972, i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Luigi SARDELLA & Figli s.r.l. da Fasano col ribasso d'asta di L.10,18% (lire dieci e centesimi 18 per cento), come da verbale autenticato in data 8/6/972, registrato a Brindisi il 26/6/1972 al n.5629 Mod.2 che viene allegato al presente contratto sotto la lettera C;

F)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'aggiustazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera D e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei

LL.PP.

G)-CHE l'Impresa Luigi SARDELLA & Figli S.R.L. da Fasano intende costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.3 del nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvate co D.P.R. 16/7/1962 n.1063 ed offre un ulteriore ribasso di L. 2.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento).=

TUTTO CIO' PREMESSO:

Le costituite parti convengono quanto segue:

ART. 1 - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati comprese n.98 Tavole contenenti i grafici di progetto che restano allegati al presente atto sotto la lettera E/1 a E/98 tutti controfirmati dal sig. Francesco Sardella in nome e per conto dell'Impresa Luigi SARDELLA & Figli da Fasano, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa SARDELLA & Figli S.R.L. da Fasano "IMPRESA".=



CAV. ANTONIO...
Ing. Giovanni Roma

ART. 2-Il Dott. Raffaele FISCHETTO nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede all'Impresa Luigi SARBELLA & Figli di Fasano la quale, a mezzo del proprio Rappresentante costituito sig. Francesco Sardiella, accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle case per lavoratori (GESCAL) nel Comune di Brindisi - Lotto A/2 - P.L.M. 1312 - giunto progetto redatto da un gruppo di progettazione ed approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la gestione speciale GESCAL di questo Istituto con deliberazione n. 319 del 21/1/1972 per l'importo complessivo di L. 611.862.800 (Lire Seicentomiladiecimilionitotocentotessantaduenilasettecento) di cui L. 994.139.792 (Lire Cinquecentonovantaquattromilionitotrentanovenilasettecentonovantadue) a base d'asta che, per effetto del ribasso di L. 10,15% (Lire dieci e centesimi diciotto per cento) e di quello aggiunto di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto L. 10,35% (Lire Dieci e centesimi trentotto per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a L. 532.468.081 (Lire Cinquecentotrentaduemilioniquattrocentotessantatettonila Ottantuno).-

ART. 3 - In virtù dell'art. 99, ultima comma del Re-

gonamento di Contabilità di Stato approvato con R. D. 23/5/924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stogo materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART.4 - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.11 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti su indicati, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa



pattuzione comprese dette onere nell'alea contrattuale. =

ART.5 - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa Luigi SANDELLA & Figli da Fasano presta la cauzione di L. 26.682.820 (Lire Ventiseimilioniseicentettantaduemilaottocentoventi) mediante atto di fidejussione bancaria n.949 del 16 giugno 972, fino alla concorrenza di L.26.682.820 (Lire Ventiseimilioniseicentettantaduemilaottocentoventi), rilasciata dalla Banca First National City Bank - sede di Milano, che resta allegata al presente atto sotto la lettera F. =

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto. =

ART.6 - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente

non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. =

ART. 7 - L'Impresa dichiara di avere presa perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia. =

ART. 8 - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex contrattanti e reduci in particolare. =

ART. 9 - Renta espressamente convenute fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 21/3/1924, n. 327 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla no

ificazione allo stesso apportata dall'art.1 della
Legge 10/12/1953 n. 236.-

ART.10 - A norma dell'art.339 della Legge sui Lavo-
ri Pubblici 20/3/1865, n.2248, l'Impresa si obbliga
a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavo-
ri oggetto del presente contratto senza esplicito
preventivo consenso dell'Istituto, sotto la pena di
recessione e di risarcimento dei danni.-

ART.11 - Nell'esecuzione dei lavori che formano og-
getto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad
applicare integralmente, tutte le norme contenute
nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti delle Aziende Industriali edili
ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo nella località in cui
si svolgono i lavori anzidetti.-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il con-
tratto e gli accordi medesimi anche dopo la scaden-
za e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativo
anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se
non sia aderente alle Associazioni stipulanti o re-
ceda da esse e indipendentemente dalla natura industria-
le e artigiana della scrittura e dimensione dell'Im-
presa stessa e da ogni altra sua qualificazione già

ridica, economica e sindacale.-

ART. 12 - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.-

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le connesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) - per la fornitura di materiali;
- b) - per la fornitura anche in opera di manufatti e d'impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 13 - In caso di inottemperanza gli obblighi previsti nei precedenti articoli, accertati dalla Stazione appaltante o ad essa segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero

alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. =

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. =

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni. =

ART. 14 - Per gli effetti del presente contratto

l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune. =

ART. 15 - Sono a carico dell'Appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto, per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'entrata senza diritto di rivalsa a qualsiasi titolo corrisposta, nonchè le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordi-

narie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14/2/1963 n. 60 e 11/10/1963, n. 1471.=-

ART. 16 - E' altresì a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa - il contributo di L. 1,00% (Lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.=-

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.=-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.=-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della re=-

gistrazione a tassa fissa a norma dell'articolo 33
della Legge 14/2/1963, n. 60. =

Il presente atto consta di quattro fogli di carta
uso bello scritto da persona di mia fiducia per in-
tero su facciate tredici e righe cinque sino a que-
sto punto della quattordicesima facciata, oltre al-
la formalità di chiusura. =

firmato: Raffaele Foschetto; Francesco San-
della; Ing. Giovanni Roma, funzionario
rogante

